



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile-sezione specializzata  
imprese, composta dai Sigg.:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere
Dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1460/17 R.G. promossa con atto di appello notificato in  
data 29 giugno 2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 19  
febbraio 2020**

da

S [REDACTED] A [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del foro di Brescia, procuratore  
domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado

**APPELLANTE**

E

B [REDACTED] C [REDACTED]

R.Gen. N. 1460/17

OGGETTO:  
cause in materia di  
rapporti societari



C [REDACTED] P [REDACTED]

R [REDACTED] G [REDACTED]

Rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] del foro di Brescia, procuratore domiciliatario, per procura in calce all'atto di citazione in primo grado

**APPELLANTI nel giudizio riunito n. 1461/17 RG**

c o n t r o

A [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] dall'avv. [REDACTED]  
dall'avv. [REDACTED] del foro di Genova e dall'avv. [REDACTED]

del foro di Brescia, procuratore domiciliatario, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**APPELLATA e appellante incidentale nel giudizio n. 1461/17 RG**

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 5.4.2017 n. 1060/17

**CONCLUSIONI**

**Per S [REDACTED]**

In totale riforma della sentenza impugnata:

1. in via principale, nel merito, condannarsi A [REDACTED] a pagare all'avv. prof. A [REDACTED] S [REDACTED] la somma di € 560.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Nel caso di liquidazione equitativa del danno, determinarsene l'importo nella medesima cifra di € 560.000,00.

Condannarsi A [REDACTED] alla rifusione dei due gradi del giudizio.

Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ee1f7d2a938662bc98a3761cdd63c60  
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 196a7e7a8858fc9961e088f9f23369a0  
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae10c23eafda8c4fa60002eb21325a



2. In via subordinata istruttoria disporsi l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori 1.

A) Ordine a A [redacted] di esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza tenutesi dal 22.2.2008 sino al 4.6.2009.

B) Ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di A [redacted] e per testimoni sui seguenti capitoli:

a) Vero che il Sindaco di Brescia, avv. [redacted] nei giorni precedenti la riunione del Consiglio di Sorveglianza dell'8.9.2008, manifestò all'ing. [redacted] [redacted] presidente del Consiglio di Sorveglianza di A [redacted] la sua contrarietà alla approvazione del "piano di razionalizzazione societaria" che era stato predisposto dal Consiglio di Gestione e sollecitò l'ing. [redacted] e gli altri consiglieri di sorveglianza di designazione bresciana a non approvarlo (testi avv. [redacted] ing. [redacted]).

b) Vero che il 29.9.2008 il Consiglio di Sorveglianza di A [redacted] istituì un comitato (composto da: rag. P [redacted] C [redacted] dott. G [redacted] R [redacted] prof.avv. [redacted] e prof.avv. A [redacted] S [redacted] a cui affidò l'incarico di predisporre una proposta di regolamento interno, diretto a fissare i criteri di funzionamento dell'organo, così da evitare anche possibili attriti nei rapporti con il Consiglio di Gestione (testi notaio [redacted] ing. [redacted] prof.avv. [redacted]).

1 Trattasi delle medesime istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di primo grado, data 4.5.2015.



c) Vero che il Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 15.12.2008, approvò all'unanimità il regolamento così predisposto (testi: gli stessi di cui al cap. b).

d) Vero che, oltre agli incontri tenutisi fra i componenti del comitato interno di cui ai precedenti capitoli, a partire dal settembre 2008 e nei mesi successivi si tennero anche svariati incontri, tra cui uno in data 1.12.2008, cui parteciparono, oltre ai componenti del comitato, anche i direttori generali di A [redacted] dott. [redacted] [redacted] e dott. [redacted] [redacted] per un confronto riguardante il regolamento in corso di elaborazione da parte del comitato, così da evitare anche possibili attriti nei rapporti con il Consiglio di Gestione (testi: dott. [redacted] dott. [redacted] notaio [redacted]).

e) Vero che il regolamento approvato il 15.12.2008 recepì, tra l'altro, le indicazioni scaturite dalle riunioni di cui al cap. d (testi: quelli di cui al cap. d).

f) Vero che il Sindaco di Brescia, avv. [redacted] [redacted] rilasciò le dichiarazioni che risultano dal Giornale di Brescia (6.9.2008, 7.9.2008), da Bresciaoggi (6.9.2008, 7.9.2008, 8.9.2008), da Il Brescia (6.9.2008, 7.9.2008, 8.9.2008) - (testi: avv. [redacted] [redacted] dott. [redacted] [redacted] [redacted]).

g) Vero che il Presidente del Consiglio di Gestione di A [redacted] [redacted] rilasciò le dichiarazioni che risultano dal Giornale di Brescia (17.12.2008), da Bresciaoggi (16.12.2008, 17.12.2008), da Finanza e Mercato (17.12.2008, 18.12.2008) - (testi dott. [redacted] dott. [redacted] dott.ssa [redacted] dott. [redacted]).



h) Vero che il Consiglio di Sorveglianza di A [REDACTED] nel periodo 20.2.2008 - 4.6.2009, approvò all'unanimità tutti i provvedimenti all'ordine del giorno, con la sola eccezione, oltre che della delibera 8.9.2008, di quella concernente l'accordo con [REDACTED] nella quale ultima i consiglieri di designazione bresciana non votarono peraltro in modo omogeneo, avendo prestato voto contrario i consiglieri ing. [REDACTED] e dott. G [REDACTED] R [REDACTED] ed avendo prestato voto favorevole gli altri consiglieri (testi notaio [REDACTED] ing. [REDACTED] dott. [REDACTED])

i) Vero che tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio del 2009 il Sindaco di Brescia avv. [REDACTED] telefonò all'avv. prof. A [REDACTED] S [REDACTED] e lo invitò a presentare le dimissioni espressamente chiarendogli che la richiesta era diretta a provocare l'estromissione dei consiglieri di origine bresciana (teste: avv. [REDACTED])

l) Vero che negli ultimi giorni del marzo 2009, nel corso di una riunione tenutasi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, cui erano presenti la dott.ssa [REDACTED] il dott. [REDACTED] il dott. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] il sindaco di Milano dott.ssa [REDACTED] invitò l'avv. prof. A [REDACTED] S [REDACTED] a presentare le dimissioni da consigliere di sorveglianza di A [REDACTED] espressamente chiarendogli che la richiesta era diretta a provocare l'estromissione dei consiglieri di origine bresciana (testi: dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] dott. [REDACTED] e dott. [REDACTED])

m) Vero che, prima della riunione a Palazzo Marino di cui al capitolo che



precede, il consigliere di sorveglianza dott. [REDACTED] comunicò all'attore che anch'egli e il consigliere di sorveglianza dott. [REDACTED] avevano ricevuto dalla dott.ssa [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] uguale richiesta a quella di cui ai due capitoli che precedono e che entrambi avevano già manifestato alla dott.ssa [REDACTED] e all'avv. [REDACTED] la loro disponibilità a presentare le dimissioni, per provocare l'estromissione dei consiglieri di origine bresciana (testi: dott. [REDACTED] dott.ssa [REDACTED] avv. [REDACTED])

n) Vero che i consiglieri dott. [REDACTED] e dott. [REDACTED] prima della riunione tenutasi a Palazzo Marino di cui al cap. 1), avevano comunicato anche al dott. [REDACTED] direttore generale del Comune di Brescia, la loro disponibilità a presentare le dimissioni per provocare l'estromissione dei consiglieri di origine bresciana (teste dott. [REDACTED]).

Respingersi ogni domanda di merito di A [REDACTED]

Respingersi le istanze istruttorie di A [REDACTED] in quanto inammissibili e irrilevanti.

\*\*\*

Per l'arch. C [REDACTED] B [REDACTED] per il rag. P [REDACTED] C [REDACTED] e per il dott. G [REDACTED] R [REDACTED]

In parziale riforma della sentenza impugnata:

Condannarsi A [REDACTED] a pagare a ciascuno degli appellanti le seguenti somme:

(i) all'arch. C [REDACTED] B [REDACTED] la somma di euro 270.000, oltre rivalutazione

Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ee17d2a938662bc98a3761cdd63c60  
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 196a7e7a8858fc9961e088f923369a0  
Firmato Da: [REDACTED] Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae10c23eafda8c4fa60002eb21325a



monetaria e interessi dal 4.6.2009;

(ii) al rag. P [REDACTED] C [REDACTED] la somma di euro 270.000 (duecentosettantamila), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 4.6.2009;

(iii) al dott. G [REDACTED] R [REDACTED] la somma di euro 210.000 (duecentodiecimila), oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 4.6.2009.

Spese dei due gradi rifuse.

Respingersi l'appello incidentale di A [REDACTED] in quanto inammissibile e infondato.

Respingersi le istanze istruttorie di A [REDACTED] in quanto inammissibili e irrilevanti.

**Per A [REDACTED]**

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia – respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione – respingere l’appello formulato dall’Avv. Prof. S [REDACTED] per le ragioni indicate in atti e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1060/2017 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 5.4.2017 e notificata il 30.5.2017 relativamente alle statuizioni concernenti la posizione del Prof. S [REDACTED]

In via istruttoria: (i) ammettersi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi e/o delle buste paga e/o delle fatture e/o della documentazione contabile da cui risulti l’ammontare dei compensi percepiti e percipiendi nel periodo successivo al 3.6.2009, nonché l’esibizione di tutta l’ulteriore documentazione che comprovi i compensi che il Prof. S [REDACTED] ha percepito e potrà percepire in forza delle cariche menzionate in atti e/o di altre



cariche e/o incarichi non indicati nella documentazione della Camera di Commercio prodotta in causa. e (ii) rigettarsi le istanze istruttorie dedotte dal Prof. S [REDACTED]

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con vittoria disperse, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Brescia – respinta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione – respingere l’appello formulato dall’Arch. B [REDACTED] dal Rag. C [REDACTED] e dal Dott. R [REDACTED] per le ragioni indicate in atti;

(b) accogliere l’appello incidentale formulato da A [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la sentenza n. 1060/2017 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 5.4.2017 e, respingere le domande formulate verso A [REDACTED] S.p.A. dall’Arch. B [REDACTED] dal Rag. C [REDACTED] e dal Dott. R [REDACTED] nel giudizio di primo grado per le ragioni indicate in atti;

(c) in via istruttoria, ammettersi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi e/o delle buste paga e/o delle fatture e/o della documentazione contabile da cui risulti l’ammontare dei compensi percepiti e percipiendi dagli appellanti nel periodo successivo al 3.6.2009, nonché l’esibizione di tutta l’ulteriore documentazione che comprovi i compensi che



gli appellanti hanno percepito e potranno percepire in forza delle cariche menzionate in atti e/o di altre cariche e/o incarichi non indicati nella documentazione della Camera di Commercio prodotta in causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17.9.2014 C [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] e C [REDACTED] R [REDACTED] componenti del consiglio di sorveglianza di A [REDACTED] sino al 4.6.2009 – hanno convenuto in giudizio la società A [REDACTED] Spa per ottenere, ai sensi dell’art. 2409 duodecies, comma quinto c.c., il risarcimento dei danni subiti in quanto revocati dalle rispettive cariche senza giusta causa. Nello specifico hanno addotto che la delibera del 4.6.2009 con la quale l’assemblea dei soci ha disposto la loro revoca era priva di motivazione e giustificazione ed ispirata da logiche di carattere esclusivamente politico esplicate nel comunicato congiunto dei comuni di Milano e Brescia in data 9.4.2009.

Si è costituita in giudizio A [REDACTED] Spa e ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori, rilevando che le ragioni fondanti la revoca erano state chiaramente enunciate nel corso dell’assemblea di A [REDACTED] del 3.6.2009 dal dott. [REDACTED] direttore generale del Comune di Brescia, il quale aveva affermato



“... che il Comune di Brescia aveva richiesto di convocare la presente assemblea, con l’adesione del Comune di Milano, per deliberare la revoca dei sei componenti del consiglio di sorveglianza a suo tempo indicati dal Comune di Brescia, al fine di far fronte alla situazione di crisi e incertezza creatasi intorno ad A [redacted] in seguito al venir meno del rapporto fiduciario tra il Comune di Brescia e i Consiglieri di Sorveglianza dallo stesso designati e alla mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza. Il Comune di Brescia era infatti convinto che la sussistenza di sintonia tra gli azionisti di riferimento ed il Consiglio di sorveglianza fosse una condizione necessaria nell’interesse della società e dei suoi azionisti, soprattutto in una società che ha adottato il sistema dualistico”. Ha precisato inoltre A [redacted] che il rapporto fiduciario con i consiglieri revocati era cessato almeno a partire dal settembre 2008, quando gli stessi, avendo deciso di “boicottare” il “piano di razionalizzazione societaria” predisposto all’unanimità dal consiglio di gestione, astenendosi e così privando il consiglio di sorveglianza del *quorum* minimo per rendere valida la votazione; la condotta dei consiglieri di indicazione bresciana avrebbe “tenuto in scacco” il consiglio di sorveglianza e provocato forti tensioni con il consiglio di gestione (riportate con ampia eco mediatica sugli organi di stampa) recando pregiudizio al titolo e alla credibilità di A [redacted] sul mercato.

Con atto di citazione regolarmente notificato A [redacted] S [redacted] vice presidente del Consiglio di Sorveglianza di A [redacted] di indicazione milanese, decaduto per





è causa di decadenza automatica e, come tale, diversamente dalla revoca, non attribuisce al consigliere cessato alcun diritto al risarcimento del danno; solo nel caso in cui detta clausola sia utilizzata abusivamente per ottenere in modo surrettizio la revoca di un consigliere, la situazione potrebbe essere parificata ad una revoca senza giusta causa con obbligo risarcitorio in capo alla società: S [REDACTED] non avrebbe tuttavia fornito prove circa l'esistenza di un piano finalizzato ad estrometterlo dal c.d.s. attraverso la revoca dei consiglieri bresciani.

Riunite le cause, all'udienza del 22.10.2015 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e all'udienza del 10.11.2016 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con sentenza pubblicata il 5.4.2017 il Tribunale ha dichiarato priva di giusta causa la revoca dei consiglieri di sorveglianza B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] avvenuta con delibera assembleare del 3.6.2009, rilevando che dal verbale di assemblea non emergono i *“fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento della società nei consiglieri revocati”*, sicchè non è in concreto consentito di verificare i motivi che giustificano la revoca al fine di accertare la sussistenza, o meno, del diritto degli attori al risarcimento del danno. Sul punto il Tribunale ha richiamato la precedente pronunzia dello stesso Tribunale, confermata dalla Corte di Appello di Brescia, resa nell'analoga causa promossa dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza di A [REDACTED] anch'egli revocato con la medesima delibera assembleare,



e ha osservato che le ragioni poste a base della revoca devono essere espressamente enunciate nell'atto dell'assemblea, senza possibilità di integrazione nel corso del successivo giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito, e che tali ragioni non risultano espresse nel verbale. Il Tribunale ha poi rilevato, richiamando anche sul punto la predetta sentenza nel giudizio promosso da [REDACTED] che anche a prescindere dalla mancata indicazione nel verbale di udienza dei motivi, la revoca di tre consiglieri di sorveglianza dalla carica non può considerarsi assistita da giusta causa perché, come tra l'altro risulta da un comunicato congiunto dei comuni di Brescia e di Milano, soci di maggioranza di A [REDACTED] detta revoca fu ispirata a motivazioni di carattere prettamente politico, non ascrivibili alla nozione di "giusta causa".

Pertanto, il Tribunale, accertato il diritto dei consiglieri revocati al risarcimento dei danni ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409 duodecies e 2383 c.c., ha quantificato il danno *"equitativamente avuto riguardo agli emolumenti che gli attori avrebbero conseguiti nell'arco di 6 mesi dopo la revoca, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire ai consiglieri revocati di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni o compensi"*.

Quanto alla posizione di A [REDACTED] S [REDACTED] cessato dalla carica per effetto dell'applicazione della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*, il Tribunale ha affermato che, trattandosi di applicazione della clausola di



decadenza automatica del consigliere, non opera la tutela risarcitoria che spetta solo nei casi di utilizzo abusivo della clausola, e cioè quando lo strumento della revoca o delle dimissioni dei consiglieri “amici” sia utilizzato al fine di ottenere il risultato , realmente perseguito, di rimuovere ulteriori consiglieri sgraditi, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento, mentre non ricorre l'utilizzo abusivo della clausola nel caso in questione, posto che l'intento perseguito dai soci era esclusivamente quello di revocare i consiglieri di sorveglianza di indicazione bresciana, mentre il fatto che lo S [REDACTED] non sia stato poi riindicationeto non può essere invocato come fonte di danno, non essendo qualificabile la mancata indicazione come atto lesivo di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, peraltro non allegata in causa in forma diversa dal diritto soggettivo.

Avverso la sentenza ha proposto appello A [REDACTED] S [REDACTED] chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Si è costituita in giudizio A [REDACTED] contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di S [REDACTED]

Hanno altresì proposto appello C [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] e G [REDACTED] R [REDACTED] chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la liquidazione del maggior danno richiesto.

Si è costituita anche in questo giudizio A [REDACTED] contestando la fondatezza



dell'appello e chiedendone il rigetto; in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza con riferimento alla posizione degli appellanti B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] o, in subordine, la riduzione della condanna.

All'udienza dell'8 novembre 2017 le due cause venivano riunite e all'udienza del 19 febbraio 2020 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. (sospesi per l'emergenza Covid 19).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di priorità logico-giuridica occorre preliminarmente scrutinare i motivi di appello incidentale proposti da A [REDACTED] (nell'ambito del giudizio riunito 1461/2017) con riferimento alla posizione degli appellanti B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED]

Con il **primo motivo di appello incidentale** la società A [REDACTED] censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che le ragioni della revoca dei consiglieri B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] non sono state chiaramente enunciate all'assemblea del 3.6.2009 poichè dal verbale assembleare non emergono *“i fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento, essendosi il direttore generale del comune di Brescia limitato ad enunciare mere affermazioni di principio ... che non consentono in concreto di valutare i motivi che giustificano la revoca e quindi la sua legittimità ai fini di accertare il diritto o meno degli attori al risarcimento dei danni ...”*.

Sostiene A [REDACTED] che le ragioni della revoca sarebbero state, invece,



adeguatamente illustrate nel corso dell'assemblea del 3.6.2009, non essendo richiesti, per giurisprudenza e dottrina costante, particolari requisiti di forma per l'esplicazione delle ragioni a sostegno della revoca, essendo sufficiente che le stesse siano esplicitate nei loro connotati essenziali. Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, come si evincerebbe dalla dichiarazione del Dr. [REDACTED] direttore generale del Comune di Brescia, riportata nel verbale, a seguito della quale si è infatti aperta la discussione proprio sui motivi di revoca indicati dal Comune di Brescia, alla quale hanno partecipato anche gli stessi consiglieri revocati; inoltre al momento dell'assemblea era noto il comunicato stampa pubblicato il 9.4.2009, anteriormente all'assemblea, con cui i Comuni di Brescia e di Milano avevano informato il pubblico di volere convocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza di indicazione bresciana *“in quanto, a seguito dell'intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di Brescia ... .. è venuto meno il rapporto fiduciario”* con il Comune; a ciò si aggiunga che anche i singoli azionisti, non direttamente coinvolti, hanno preso parte alla discussione sulla revoca dei consiglieri di sorveglianza mostrando di essere pienamente a conoscenza dei motivi della revoca.

Il motivo è infondato e va respinto.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 26 gennaio 2018 n. 2037, dopo avere dato atto dell'esistenza di posizioni dottrinarie in senso contrario, ha ritenuto di confermare l'orientamento (applicabile anche alla revoca dei



consiglieri di sorveglianza nelle società con sistema duale) secondo cui “... le ragioni della revoca debbano essere enunziate espressamente nella deliberazione, e non restare meramente implicite, senza dunque facoltà di integrazione in sede giudiziale. Argomenti relativi alla celerità dell’agire societario, efficienza imprenditoriale, certezza delle situazioni giuridiche, deflazione del contenzioso, buona fede dei rapporti societari e (pur relativo) formalismo degli atti societari inducono a tale conclusione. La questione è stata già esaminata da questa Corte, che l’ha decisa in tal senso, affermando il condivisibile principio secondo cui l’indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell’assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione (Cass. 12 settembre 2008, n. 23557; v. pure, in tema di esclusione del socio da società personale, Cass. 16 giugno 1989, n. 2887). In conclusione, occorre l’enunciazione esplicita a verbale in ordine alle ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere ivi riportate in modo adeguatamente specifico; mentre la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione”.

Ciò posto, pur convenendosi con la difesa di A [REDACTED] in ordine al fatto che l’esplicazione delle ragioni a sostegno della revoca non richiedano particolari requisiti di forma, questo non esime dalla necessità che tali ragioni siano comunque in qualsiasi modo esplicitate e rese note all’assemblea che deve



deliberare sul punto.

Nel caso di specie, come emerge dalla lettura del verbale assembleare del 4 giugno 2009 (cfr. doc. 5 prodotto dagli appellanti), la delibera in questione non soddisfa i requisiti appena enunciati, non riportando, come giustamente affermato dal Tribunale, alcuna esposizione delle ragioni della revoca né l'indicazione dei *“fatti che hanno determinato il venir meno dell'affidamento”* nei consiglieri revocati, le quali avrebbero, invece dovuto essere esplicitate e formare oggetto di valutazione e discussione da parte dell'assemblea chiamata a deliberare in merito alla revoca.

Rileva, inoltre, la Corte che anche a volere ritenere, come sostiene A [redacted] che la motivazione della delibera di revoca possa essere rintracciata nella dichiarazione resa a verbale dal dott. [redacted] direttore generale del Comune di Brescia, quest'ultimo, come correttamente affermato dal Tribunale (e come ritenuto anche da questa Corte nella sentenza n. 434/2016 resa nel proc. n. 59/2013 promosso contro A [redacted] da [redacted] Presidente del Consiglio di Sorveglianza, avverso la revoca), si è in realtà limitato a mere enunciazioni di principio, avendo affermato che la revoca era dettata dalla necessità *“di far fronte alla situazione di crisi e incertezza creatasi intorno ad A [redacted] in seguito al venir meno del rapporto fiduciario tra il Comune di Brescia e i Consiglieri di Sorveglianza dallo stesso designati e alla mancanza di dialogo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza”*, senza alcuna indicazione in ordine alle circostanze che avrebbero determinato la situazione di crisi



attraversata da A [redacted] e alla sua imputabilità ai consiglieri revocati e neppure di allegazione dei fatti che avrebbero fatto venir meno il rapporto fiduciario con il Comune di Brescia e dei motivi per cui la cessazione del dialogo sarebbe dipesa dalla condotta dei consiglieri revocati.

Né può condividersi l'affermazione della difesa dell'appellante incidentale secondo cui tutti i partecipanti all'assemblea avrebbero avuto piena contezza delle ragioni per le quali gli azionisti erano chiamati a decidere sulla revoca dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. Contrariamente a quanto affermato dalla difesa di A [redacted] infatti, la discussione assembleare svoltasi a seguito della dichiarazione del dr. [redacted] ha posto l'accento proprio sulla mancanza di motivi di revoca (cfr. dichiarazione di [redacted] il quale "ha sottolineato l'esigenza che la revoca venisse motivata in modo analitico", dell'avv. [redacted] che ha sottolineato come non vi fosse alcun addebito a carico dei Consiglieri revocati, dell'avv. [redacted] che ha evidenziato come la forma adottata non permetteva ai revocati di difendersi, di [redacted] che ha evidenziato come non vi fosse traccia dell'impossibilità di andare avanti), mentre, quanto all'intervento del [redacted] spc, quest'ultimo si è limitato a lamentare il non funzionamento della governance, senza indicare tuttavia alcun fatto specifico imputabile ai consiglieri revocati.

Né, ancora, coglie nel segno il richiamo al comunicato stampa congiunto dei Comuni di Brescia e Milano in data 9.4.2009, con cui gli stessi hanno informato il pubblico di avere condiviso "... l'obiettivo di revocare i



*componenti del Consiglio di Sorveglianza di A■■■■ S.p.A. nominati su indicazione del Comune di Brescia ... ciò in quanto, a seguito dell'intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di Brescia e nonostante gli sforzi profusi nel corso dell'ultimo anno dalla nuova amministrazione comunale, è venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso Comune e i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A■■■■ S.p.A. nominati, su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione".* Da tale comunicazione emerge, infatti, come i motivi che hanno portato alla revoca dei consiglieri di indicazione bresciana siano stati di carattere esclusivamente politico, determinati cioè dal cambio di maggioranza all'interno del governo del Comune di Brescia rispetto a quella che, un anno prima, aveva provveduto alla loro indicazione. E al riguardo si conviene con l'affermazione del Tribunale – peraltro neppure adeguatamente censurata dall'appellante incidentale – secondo cui le motivazioni prettamente politiche che emergono dal suddetto comunicato *“non costituiscono giusta causa di revoca, non potendo il <<colore politico>> degli organi di governo del comune influenzare la composizione di organi (tecnici) di amministrazione e controllo di una società di capitali, peraltro quotata in borsa”*.

La doglianza va , pertanto, respinta.

Con il **secondo motivo di appello incidentale** A■■■■ lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto “giusta causa” di revoca il rifiuto opposto dai consiglieri di indicazione bresciana al piano di razionalizzazione societaria, ritenendolo



espressione di una scelta maturata nell'ambito di una "fisiologica dialettica" e rilevando che gli appellanti avevano fornito "elementi per ritenere che nei mesi successivi al settembre 2008 le criticità nei rapporti tra consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione fossero state in gran parte superate, come testimoniato dall'approvazione da parte del c.d.s., il 15.12.2008, di un regolamento interno volto appunto a fissare i criteri di funzionamento dell'organo e ad evitare contrasti nei rapporti con il consiglio di gestione.

Ritiene l'appellante incidentale che il dissidio venutosi a creare fra Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione sul piano di razionalizzazione societaria costituisca "*giusta causa*" di revoca che non poteva essere stata sanata dalla successiva apparente riconciliazione intervenuta fra i due organi e, in ogni caso, che il comportamento tenuto dai Consiglieri di sorveglianza di indicazione bresciana in occasione dell'approvazione del piano aveva ormai minato il rapporto fiduciario con i soci di maggioranza e aveva quindi del tutto giustificatamente legittimato questi ultimi a farsi promotori della loro revoca; rileva che i problemi di funzionamento erano già emersi durante l'assemblea di A■■■■ del 30 maggio 2008, in cui si parlava di disaccordi tra management e governance, che evidenziavano il progressivo deterioramento dei rapporti tra i consiglieri revocati e la società ed i soci di maggioranza; evidenzia che la condotta dei consiglieri revocati ha determinato il serio rischio di paralisi gestionale della società, essendosi gli stessi astenuti in occasione della riunione dell'8.9.2008, privando il Consiglio di Sorveglianza del quorum



minimo per rendere valida la votazione e causando una significativa crisi del titolo A■■■ sul mercato, con conseguente perdita di valore per gli azionisti.

A■■■ richiama poi rapporti di analisi di varie società, che avevano rivisto le loro stime proprio a causa di tali problemi di corporate governance e che hanno evidenziato l'effetto positivo della revoca per A■■■

Il motivo è inammissibile e in ogni caso infondato.

La prima ratio decidendi non è stata attinta da censure ed è peraltro corretta.

L'appellante incidentale non ha, infatti, mosso alcuna specifica argomentazione a contrapposizione di quanto affermato in via principale dal Tribunale, e cioè che *“Solo nel presente giudizio A■■■ ha richiamato, quale episodio determinante ai fini della valutazione della giusta causa di revoca, il rifiuto opposto dai consiglieri di sorveglianza al “piano di razionalizzazione societaria” proposto dal consiglio di gestione (v. sopra). Sul punto sarebbe sufficiente rilevare come, per giurisprudenza condivisa da questo tribunale, le ragioni alla base della revoca debbano essere espressamente enunciate nell'atto dell'assemblea, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito (Cass.civ., 12.09.2008, n. 23557)”*.

La censura è volta, infatti, a contrastare la pronuncia impugnata solo nella parte in cui il Tribunale ha affermato che *“anche prescindendo da tale (assorbente) considerazione, è comunque assai dubbio che il mancato assenso*



*al progetto de quo, in quanto tale, costituisse giusta causa di revoca, parendo, anzi, lo stesso, espressione di una scelta maturata nell'ambito di una fisiologica dialettica".*

In ogni caso, come giustamente affermato dal Tribunale, la tesi di A [REDACTED] secondo cui il rifiuto opposto alla approvazione del piano di razionalizzazione societaria in sede di delibera dell'8.9.2008 costituirebbe giusta causa di revoca dei consiglieri che tale rifiuto hanno espresso, appare smentita, inequivocabilmente, proprio dal comunicato congiunto del 9.4.2009, nel quale il Comune di Brescia e di Milano hanno espressamente indicato che la loro intenzione di revocare i consiglieri di indicazione bresciana era determinata dal venir meno del rapporto fiduciario tra il Comune e alcuni dei membri del consiglio di Sorveglianza "*a seguito dell'intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di Brescia*", senza fare il minimo cenno alle motivazioni richiamate a giustificazione della revoca solo e per la prima volta nel presente giudizio, così palesando la motivazione esclusivamente politica, e non nell'interesse della società, della revoca.

In conclusione, ritiene la Corte che dal verbale dell'assemblea– si ribadisce, unico atto che rileva ai fini della enunciazione delle ragioni della revoca, la mancanza delle quali, pur non incidendo sulla validità ed efficacia della revoca, obbliga la società a risarcire il danno determinato dalla mancanza di giusta causa – emerga come non siano state adeguatamente chiarite le ragioni poste a fondamento della revoca del presidente e degli altri consiglieri del



Consiglio di Sorveglianza di indicazione bresciana, sicchè sul punto la sentenza impugnata appare esente da censure.

Passando alla quantificazione del danno subito a seguito della revoca senza giusta causa, vanno congiuntamente esaminati i motivi di appello (principale) svolti da B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] e il terzo motivo di appello incidentale proposto da A [REDACTED]

Con il **primo motivo** B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] lamentano l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1223 e 1227, co. secondo, c.c.; sostengono che trattandosi di revoca di consiglieri nominati a tempo determinato, il Tribunale disponeva di tutti gli elementi atti a consentire con assoluta certezza la determinazione, nel suo preciso ammontare, del pregiudizio subito dagli appellanti a causa della cessazione anticipata dalla carica di consigliere di sorveglianza, e cioè il compenso deliberato che ciascun consigliere avrebbe percepito per la residua durata dell'incarico se non fosse intervenuta la revoca; negano che possa trovare applicazione l'art. 1227, secondo comma, c.c., in difetto di eccezione di parte, avendo A [REDACTED] invocato soltanto il primo comma. In ogni caso, sarebbe spettata a A [REDACTED] la prova della concreta possibilità, da parte dei consiglieri revocati, di reperire nuovi incarichi comportanti analoghe prestazioni e analoghi compensi, e comunque deve escludersi che i consiglieri, una volta cessata la carica in A [REDACTED], potessero "sostituire" con altri introiti i compensi venuti a mancare con la revoca.



Con il **secondo motivo di appello**, subordinato al mancato accoglimento del primo, B [REDACTED] C [REDACTED] e R [REDACTED] lamentano la erroneità della liquidazione equitativa del danno, stante la incoerenza rispetto alla precedente pronuncia dello stesso Tribunale, confermata in appello, resa nella causa promossa dall'ing. [REDACTED] presidente del consiglio di sorveglianza di A [REDACTED] revocato con la medesima delibera, che ha liquidato il danno nella misura del 75% del compenso spettante fino alla cessazione della causa e non già il 25 %, come nella pronuncia impugnata; lamentano altresì che il Tribunale abbia ritenuto che in sei mesi i consiglieri revocati avrebbero *“potuto trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni o compensi”*, in quanto non trattandosi di mandato a gestire una società, la revoca dell'incarico non ha liberato particolari disponibilità di tempo ed energie, suscettibili di essere rimpiazzate aliunde; inoltre, il Tribunale non ha considerato che essendo A [REDACTED] una tra le più importanti società italiane quotate in borsa, era impraticabile l'assunzione di nuove cariche in società della stessa dimensione ed importanza con analogo compenso. Rilevano, infine, l'inapplicabilità ad un consigliere di sorveglianza del criterio *dell'aliunde perceptum*, tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Con il **terzo motivo di appello incidentale** A [REDACTED] lamenta la erroneità della quantificazione del risarcimento del danno, per non avere il Tribunale decurtato il c.d. *“aliunde perceptum”*, segnatamente per non avere detratto il lucro percepito dai consiglieri revocati tra la revoca e la naturale scadenza del mandato, indicando, all'uopo, le cariche ricoperte dal C [REDACTED] e dal R [REDACTED]



durante il periodo successivo alla revoca.

Si duole, altresì, A [REDACTED] del fatto che il Tribunale abbia assunto, quale base di partenza per il calcolo del risarcimento spettante agli appellanti, il compenso che era stato deliberato in loro favore al momento della indicazione, mentre avrebbe dovuto considerare che l'assemblea di A [REDACTED] del 3.6.2009 aveva provveduto a ridurre i compensi spettanti ai consiglieri di sorveglianza e che il successivo Consiglio di Sorveglianza del 22.6.2009 aveva provveduto a ridurre il compenso dei membri del comitato di controllo interno.

Il primo motivo di appello di B [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED] è fondato e nel suo accoglimento rimane assorbito il secondo motivo, proposto in via subordinata, mentre il motivo di appello incidentale di A [REDACTED] è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la revoca anticipata senza giusta causa dell'amministratore dalla carica - ed il principio è applicabile anche alla revoca senza giusta causa del consigliere di sorveglianza nelle società con sistema dualistico, disciplinata dall'art. 2409 duodecies, comma V, c.c. - comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi, consistente *"nel lucro cessante, e cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca"* in riferimento a questa voce di danno non sussistendo *inoltre ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa"* (cfr. Cass. 26.01.2018 n. 2037; cfr. nello stesso senso Cass. 12.09.2008 n. 23557).



Il risarcimento del danno dovuto all'amministratore ingiustamente revocato, infatti, deve essere determinato in maniera differente a seconda che l'incarico conferitogli sia a tempo determinato o a tempo indeterminato: in quest'ultimo caso il risarcimento va calcolato considerando il solo compenso spettante all'amministratore durante il cd. "periodo di preavviso", in conformità con il principio fissato per il mandato a titolo oneroso dall'art. 1725, co. 2, c.c., mentre nel caso di incarico a tempo determinato, va commisurato tenendo conto del compenso che l'amministratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale dell'incarico, quantificazione che risulta, pertanto, di facile determinazione e ancorabile a parametri oggettivi.

Non può, pertanto, condividersi la quantificazione del danno effettuata dal Tribunale in via equitativa, senza peraltro indicare le ragioni per le quali il danno non avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare, liquidando il danno con riferimento non già all'intero compenso che i consiglieri revocati avrebbero percepito fino alla conclusione dell'incarico, bensì *"agli emolumenti che gli attori avrebbero conseguito nell'arco di sei mesi dopo la revoca, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire ai consiglieri revocati di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni o compensi"*.

Il danno subito dai consiglieri revocati coincide, pertanto, con il compenso che gli stessi avrebbero percepito dal 4.6.2009 fino al termine dell'incarico sia come consiglieri che come componenti dei vari comitati, non avendo A



provato, ed invero neppure allegato, che sussistevano i presupposti per ritenere che gli appellanti non avrebbero ricoperto gli incarichi all'interno dei comitati per tutta la loro durata.

Al riguardo ritiene la Corte che non possa tenersi conto, come sostenuto invece da A■■■■, della modifica del compenso per i nuovi e diversi consiglieri di sorveglianza, deliberato alla medesima assemblea del 3 giugno 2009, e per i membri del comitato interno di controllo, intervenuta il 22.6.2009, in quanto trattandosi di modifiche sopravvenute e deliberate da un consiglio di cui gli appellanti non facevano più parte, non possono incidere sul diritto al risarcimento del danno dovuto agli appellanti e maturato alla data della loro revoca sulla base del compenso spettante per l'intera durata del mandato e pattuito al momento della indicazione.

Quanto alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., anche a volere ritenere che sia stata tempestivamente eccepita da A■■■■ per non essersi i consiglieri revocati attivati per reperire nuovi incarichi comportanti analoghe prestazioni ed analoghi compensi, nessuna riduzione del danno potrebbe applicarsi per tale voce atteso che l'assunzione di cariche in organismi gestori o di controllo in società della stessa dimensione ed importanza di A■■■■ e con simile regime di compenso per i propri organi, non può ritenersi dipendere dalla disponibilità e dalla diligenza degli appellati danneggiati, bensì dalla volontà degli organi assembleari di tali società a cui spetta la indicazione.

A■■■■ (sia con l'appello incidentale che con la comparsa di costituzione e



risposta all'appello principale) lamenta che dalla somma liquidata a titolo di danno non sia stato detratto l'*aliunde perceptum*, e cioè il compenso percepito dai tre consiglieri revocati nel periodo successivo alla revoca e fino alla naturale scadenza della carica, e insta per tale detrazione indicando le varie cariche assunte da C [REDACTED] e R [REDACTED] nel suddetto periodo.

Orbene, se è vero che la semplice assunzione di alcuni incarichi nel periodo successivo alla revoca non prova di per sé che a tali incarichi C [REDACTED] e R [REDACTED] abbiano potuto accedere solo per effetto della disponibilità di tempo ed energie conseguente alla revoca dell'incarico di consigliere di sorveglianza di A [REDACTED] ritiene pur tuttavia la Corte, che il predetto incarico, pur se non paragonabile a quello di consigliere di gestione, richiedesse comunque un impegno ragguardevole, tenuto conto:

- della importanza della società, derivante dalla fusione di due importanti società del settore, quotata in borsa e conosciuta a livello nazionale;
- del numero, complessità e delicatezza delle competenze assegnate dalla legge (v. art. 2409 terdecies c.c.) e dallo statuto ai consigliere di sorveglianza di una società gestita secondo il sistema dualistico;
- degli ulteriori incarichi ricoperti all'interno della società;
- dell'importo del compenso pattuito, poco compatibile con un'attività "secondaria" che non occupi tempo e significative energie;
- del fatto che, come affermato dagli stessi appellanti, l'assunzione di detta carica costituiva un limite per l'assunzione di altre e di ulteriori incarichi,



tanto che il R [REDACTED] aveva dovuto rinunciare a precedenti incarichi ricoperti per non incorrere nel superamento dei limiti di cumulo stabilito dalla Consob ai sensi dell'art. 148 bis del D. Legisl. 58/98.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato che la revoca abbia sicuramente "liberato" una certa disponibilità di tempo e di energia suscettibile di essere impiegata aliunde, con conseguente percezione di un introito che i predetti non avrebbero potuto percepire se avessero ancora ricoperto la carica in A [REDACTED] tenuto conto che tutti e tre sono anche liberi professionisti e che, pertanto, la loro principale attività non consisteva nell'esercizio delle funzioni connesse alla carica di consigliere di sorveglianza, sicchè solo il venir meno di una carica comunque impegnativa come quella per cui è causa poteva loro permettere di trovare il tempo e l'energia per assumere altri incarichi.

Deve, pertanto, ritenersi dimostrato il nesso causale tra la revoca e l'assunzione delle nuove cariche (risultanti dalle schede personali prodotte sub doc.ti 22 e 23 da A [REDACTED]) da parte di C [REDACTED] e R [REDACTED]

In ordine al *quantum*, ritiene la Corte che la liquidazione possa essere effettuata abbattendo di un quarto l'importo dovuto a C [REDACTED] e di un terzo quello dovuto a R [REDACTED] tenuto conto dell'importo dei compensi liquidati ai predetti come sindaci e al R [REDACTED] anche come consigliere di amministrazione della B [REDACTED] spa, come risultanti dalla documentazione prodotta in atti da A [REDACTED] (cfr. doc.ti da 24 a 31 allegati alla memoria ex art. 183



sesto comma n. 2 cpc, prodotti telematicamente nel fascicolo di primo grado da A■■■■), risultando superflua l'acquisizione della documentazione di cui all'istanza ex art. 210 c.p.c. ribadita da A■■■■ anche in questa sede.

In conclusione, tenuto conto che i compensi previsti erano pari ad euro 75.000,00 annui per ciascun consigliere di sorveglianza; euro 60.000,00 per ogni membro del comitato per il controllo interno, euro 30.000,00 annui per ogni componente del comitato nomine e del comitato bilancio, che la residua durata della carica (fino a maggio 2011) era pari a 2 anni, e considerato che il B■■■■ era membro del comitato nomine e del comitato bilancio, C■■■■ era membro del comitato per il controllo interno e R■■■■ del comitato bilancio, il danno che va riconosciuto a ciascuno è il seguente:

- a B■■■■ la somma di euro 270.000,00 (euro 75.000,00x2 + euro 30.000,00x2 + euro 30.000,00x2);
- a C■■■■ la somma di euro 202.500,00 (euro 75.000,00x2 + euro 60.000,00x2, ridotta di un quarto);
- a R■■■■ la somma di euro 140.000,00 (euro 75.000,00x2 + euro 30.000,00x2, ridotta di un terzo).

A■■■■ va, pertanto, condannata al pagamento delle somme predette, oltre rivalutazione monetaria, costituendo debito di valore, ed interessi da applicare sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data in cui gli appellanti avrebbero dovuto percepire le singole rate di compenso (trattandosi di importo che gli stessi avrebbero percepito ratealmente nell'arco di tempo tra il



3.6.2009 e la scadenza dell'incarico) alla data della presente sentenza. Sulla somma così calcolata decorrono poi gli interessi di mora nella misura legale dalla data della presente pronuncia al saldo.

Procedendo ora all'esame **dell'appello proposto da A [REDACTED] S [REDACTED]** con il **primo motivo** l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2409 duodecies, quinto comma, c.c. , avendo il Tribunale errato nel ritenere che detta norma accordi il diritto al risarcimento del danno *“ai soli consiglieri destinatari diretti della revoca”*. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha infatti da lungo tempo elaborato il concetto giuridico di revoca *“indiretta o implicita”* dell'amministratore, in seguito alla quale sorge il diritto al risarcimento del danno e che si verifica quando la cessazione dalla carica di amministratore derivi da una iniziativa della società, che non si concretizzi in un atto di revoca vero e proprio, ma è effetto ulteriore di altro atto comunque posto in essere dalla società medesima, senza che sussista una *“giusta causa”* di revoca. Nella specie, infatti, come nel caso di modifica statutaria strutturale dell'organo amministrativo, la cessazione dalla carica è l'effetto ulteriore di un atto assembleare (revoca dei consiglieri di designazione bresciana) che è riferibile in toto alla società e solo ad essa e non ha nulla a che vedere con inadempimenti dello S [REDACTED] (giusta causa soggettiva) o con fatti idonei ad elidere l'affidamento inizialmente riposto nelle sue attitudini e nelle sue capacità (giusta causa oggettiva), sicchè la società non può sfuggire all'obbligo risarcitorio.



Il motivo è infondato.

A [REDACTED] S [REDACTED] ha avanzato domanda risarcitoria per essere decaduto dalla carica di vice presidente del consiglio di sorveglianza di A [REDACTED] per effetto della operatività della clausola statutaria c.d. *simul stabunt simul cadent* a seguito della revoca senza giusta causa, da parte di A [REDACTED] del presidente e di alcuni membri del consiglio di sorveglianza. Secondo lo S [REDACTED] poiché la revoca dei predetti era priva di giusta causa, A [REDACTED] sarebbe obbligata a risarcire i danni non solo ai consiglieri ingiustamente revocati, ma anche a quelli, come lo S [REDACTED] decaduti per effetto dell'operatività della predetta clausola statutaria dovuta alla delibera di revoca, e ciò in virtù della fattispecie di creazione giurisprudenziale della c.d. "*revoca implicita*".

Ritiene la Corte non conferente il richiamo, nel caso in esame, alla c.d. revoca c.d. *implicita o indiretta*, fattispecie riconosciuta dalla giurisprudenza con riferimento esclusivamente alle ipotesi in cui la cessazione di un componente del consiglio di amministrazione sia stata determinata da una modificazione strutturale dell'organo amministrativo (v. Cass. 7 maggio 2002, n. 6526 con riferimento al passaggio da un organo monocratico ad un organo collegiale; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557, con riferimento al passaggio da un organo collegiale ad un organo monocratico; Cass. 19 novembre 2008, n. 27512 e Cass. 18.09.2013 n. 21342, con riferimento ad una riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione) con conseguente revoca implicita degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società.



Diversamente, nel caso di specie, non si è avuta alcuna delibera assembleare di modifica strutturale dell'organo amministrativo che abbia comportato, come conseguenza, la revoca implicita dello S [REDACTED]

Come giustamente affermato da Tribunale, infatti, la decadenza dalla carica di vice presidente del consiglio di sorveglianza dell'appellante è derivata automaticamente e direttamente dall'operatività, a seguito della revoca del Presidente e di 5 componenti del consiglio di sorveglianza, della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* prevista dall'art. 21.4 dello Statuto sociale di A [REDACTED] e non già come effetto indiretto della delibera assembleare di revoca dei consiglieri di designazione bresciana o perché incompatibile con il contenuto di tale decisione, tanto è vero che se non vi fosse stata tale clausola, lo S [REDACTED] e gli altri consiglieri non revocati non sarebbero decaduti e avrebbero mantenuto la loro carica anche a fronte della revoca senza giusta causa dei consiglieri di designazione bresciana.

Tale clausola è pienamente legittima e prevista dal quarto comma dell'art. 2386 c.c., e la sua operatività prescinde del tutto dai motivi per cui i consiglieri siano venuti a mancare, sicchè dalla sua applicazione in sè (fatto salvo, come si dirà, il diverso caso di utilizzo abusivo e strumentale della stessa, ipotesi in cui la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno all'amministratore decaduto) non può derivare alcun diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 2409 duodecies quinto comma c.c.

Osserva, inoltre, la Corte come anche a volere ritenere che la cessazione dalla



carica dello S [REDACTED] integri un caso di “*revoca indiretta o implicita*”, in ogni caso non potrebbe prescindersi, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, dalla prova dell’assenza della giusta causa di tale revoca, assenza che non può desumersi, come ritenuto dall’appellante, soltanto dal fatto che senza giusta causa è stata la revoca (diretta) dei consiglieri di designazione bresciana. Come si è detto, infatti, la clausola *simul stabunt e simul cadent* opera automaticamente per il solo venir meno del numero di amministratori in essa previsto (o nella specie di consiglieri di sorveglianza), indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato la cessazione e a prescindere dal fatto che tale cessazione sia dovuta alla scelta del singolo amministratore (dimissioni) o ad un atto di revoca da parte dell’assemblea. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il danno lamentato dallo S [REDACTED] non deriverebbe dalla “*revoca implicita*” a seguito della operatività della clausola statutaria, bensì dalla sua mancata rielezione nel nuovo consiglio di sorveglianza.

Il motivo va, pertanto, respinto.

Con il **secondo motivo** l’appellante S [REDACTED] ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di indagare se si fosse verificato un utilizzo abusivo della clausola *simul stabunt simul cadent* con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dallo S [REDACTED] e avendolo escluso, ha respinto la domanda.

Sostiene l’appellante che la differenza tra la regola legale del primo comma



dell'art. 2386 c.c. e quella derivante dalla presenza della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*, prevista dal quarto comma, è di tipo meramente aritmetico, in quanto nel primo caso è necessaria, affinché si determini la decadenza dell'intero consiglio, la cessazione della maggioranza dei suoi componenti, mentre nel secondo caso è sufficiente la cessazione di un numero minimo di consiglieri. Sostiene l'appellante che non esiste ragione logico giuridica alcuna per la quale il diritto al risarcimento del danno dei consiglieri che cessino dalla carica come effetto della cessazione dalla carica di altri consiglieri debba essere influenzato dall'atteggiarsi, in un modo piuttosto che nell'altro, del suddetto rapporto aritmetico; né può ritenersi che il consigliere che entri a far parte del consiglio di una società il cui statuto contempli la clausola in questione, accetti il rischio di una cessazione anzitempo, poiché il medesimo rischio viene assunto dall'amministratore anche in assenza di detta clausola statutaria quando si verifichi la cessazione della maggioranza dei consiglieri in applicazione della regola legale del primo comma dell'art. 2386 cc.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

L'appellante, infatti, neppure indica la parte della sentenza che intende impugnare e le censure si riducono ad una critica generica alla possibilità che lo statuto di una società possa prevedere la clausola *simul stabunt simul cadent* in base alla quale a seguito della cessazione dalla carica di taluni amministratori cessi l'intero consiglio.



Tale clausola è, invece, pienamente legittima in quanto espressamente prevista dall'art. 2386, comma 4, cpc, e trova la sua giustificazione, come riconosce lo stesso appellante (cfr. pag. 13 dell'appello), nella necessità di garantire gli equilibri all'interno del consiglio di amministrazione (e di gestione) di una società e di evitare che l'equilibrio iniziale possa essere compromesso per effetto della cooptazione prevista dal primo comma dell'art. 2386 c.c..

Detta clausola opera inoltre automaticamente al venir meno del numero di amministratori in essa indicato e, se applicata senza fini abusivi, non equivale ad un revoca dell'incarico e non fa sorgere alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto il quale, accettando l'iniziale conferimento dell'incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di indicazione e permanenza degli organi sociali e i relativi poteri, adesione che implica anche l'accettazione dell'eventualità di una cessazione anticipata dalla carica senza risarcimento del danno nel caso di applicazione della clausola stessa, e non comporta alcuna valutazione dei motivi interni delle dimissioni o della revoca dei singoli amministratori che determinano il venir meno della composizione dell'organo amministrativo.

Il motivo va, pertanto, respinto.

Con il **terzo motivo** di appello, proposto in via subordinata, lo S██████ si duole dell'affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della verifica dell'uso abusivo o meno della clausola *simul stabunt simul cadent*, non vi sarebbe distinzione tra l'ipotesi della revoca ad opera dell'assemblea e quella



delle dimissioni ad opera di alcuni consiglieri.

Sostiene l'appellante che attribuire un obbligo risarcitorio alla società in presenza di un atto (le dimissioni) che giuridicamente non è atto della società, comporterebbe l'estensione alla società delle conseguenze di un atto/comportamento di terzi, in contrasto con le regole giuridiche, e che proprio per l'esistenza di questo "gap" la giurisprudenza ha ritenuto necessario indagare se tali dimissioni siano il frutto di un accordo, contrario a buona fede, dei consiglieri dimissionari con il gruppo di controllo della società e volto ad estromettere i consiglieri non graditi; tale "gap" invece non sussisterebbe, secondo l'appellante, quando l'atto da cui consegue la cessazione della carica sia riferibile in modo immediato, diretto ed esclusivo alla società come nel caso della revoca, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto ritenere distinte e non equiparabili le due ipotesi (revoca e dimissioni) e ritenere irrilevante, nel caso di revoca (come quello per cui è causa), ogni indagine sull'utilizzo abusivo o strumentale della clausola.

Rileva, inoltre, l'appellante che, mentre nel caso di dimissioni l'amministratore non dimissionario non può essere portatore di alcun interesse tutelabile nei confronti degli altri amministratori dimissionari, nei confronti della società che, con la revoca di alcuni consiglieri, ne ha provocato la decadenza, vanterebbe una legittima aspettativa (risarcibile) al mantenimento della propria carica fino alla fine del mandato. Non può poi ritenersi, secondo l'appellante, che all'amministratore cessato per effetto della clausola *simul*



*stabunt simul cadent* non spetti il risarcimento perché avendo accettato la carica in una società che contempla detta clausola, egli avrebbe assunto il rischio di una interruzione anticipata del rapporto, in quanto tale “rischio” non deriverebbe dalla clausola in questione, sussistendo la possibilità di decadere dalla carica anche quando tale clausola non esista, per effetto della previsione di cui al primo comma dell’art. 2386 c.c.

Anche questa censura è priva di pregio.

In primo luogo del tema dell’assunzione del “rischio” non vi è cenno in sentenza, sicchè sul punto la doglianza è inammissibile.

Condivisibilmente, poi, il Tribunale ha parificato le due ipotesi (revoca e dimissioni) e ha ritenuto invocabile la tutela risarcitoria nei soli casi di utilizzo abusivo della clausola statutaria, e cioè quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) di alcuni consiglieri “amici” sia stato utilizzato dalla società al solo ed esclusivo fine di ottenere il risultato, realmente perseguito, attraverso un utilizzo abusivo e distorto della clausola *simul stabunt simul cadent*, di rimuovere gli ulteriori consiglieri “sgraditi” senza riconoscere loro il risarcimento dei danni in difetto di giusta causa.

In questa ipotesi, infatti, la società si avvale della clausola statutaria per ottenere il fine perseguito, che non è la revoca (o le dimissioni) dei consiglieri “amici”, bensì la decadenza di quelli “sgraditi”, ed è per questo motivo che, ove si provi che vi sia stato un accordo in questo senso tra la società e i consiglieri “revocati” (o dimessi), a quelli decaduti è riconosciuta dalla



giurisprudenza ormai consolidata la tutela risarcitoria.

Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il fine esclusivo perseguito dalla società era solo quello di estromettere i consiglieri di sorveglianza di designazione bresciana, “sgraditi” ai soci di maggioranza, e non già di revocare o fare decadere lo S [REDACTED] e gli altri consiglieri di designazione milanese, e ciò l’assemblea ha fatto non già attraverso l’uso distorto della clausola statutaria, bensì attraverso un atto diretto di revoca senza giusta causa di ben sei consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di sorveglianza.

Rileva infatti la Corte che l’appellante non ha dimostrato, come più diffusamente si dirà oltre, che l’atto di revoca dei consiglieri di designazione bresciana era volto a colpire anche lui (e gli altri due consiglieri decaduti e non rinominati), attraverso l’utilizzo della predetta clausola; in difetto di tale prova, pertanto, nessuna pretesa risarcitoria può essere riconosciuta in capo a S [REDACTED] in quanto la clausola simul stabunt simul cadent ha operato automaticamente per il solo venir meno del numero di consiglieri in essa indicati, a prescindere dal fatto che la revoca (dei consiglieri di nomina bresciana) sia stata o meno dettata da una giusta causa.

Che, inoltre, il fine perseguito fosse esclusivamente la revoca dei soli consiglieri bresciani, come pure sottolineato dal Tribunale, risulta inequivocabilmente dal comunicato congiunto dei Comuni di Milano e Brescia, più volte citato, e dalla dichiarazione a verbale del [REDACTED] ed



è ammesso, del resto, dallo stesso S [REDACTED] (cfr. quarto motivo di appello) nel momento in cui afferma di avere subito pressioni per dimettersi proprio al fine di causare la loro estromissione dal Consiglio.

La decadenza di S [REDACTED] (e degli altri consiglieri di designazione milanese) e la sua mancata rielezione non è stata, pertanto, lo si ripete ancora una volta, il fine effettivamente perseguito dalla società, bensì la conseguenza solo ed esclusivamente dell'operatività automatica della clausola *simul stabunt simul cadent*, scattata a seguito della revoca dei consiglieri "sgraditi", tanto che ove lo Statuto della società non avesse previsto tale clausola lo S [REDACTED] (e tutti gli altri consiglieri) non sarebbero decaduti.

Se è vero, pertanto, come dice l'appellante, che la revoca, a differenza delle dimissioni, è atto riferibile in modo immediato, diretto ed esclusivo alla società, poichè, nella specie, lo S [REDACTED] non è stato destinatario di tale atto, ma è decaduto per effetto della clausola statutaria, la tutela risarcitoria può essere invocata solo nell'ipotesi in cui tale clausola, in sé perfettamente legittima, sia stata utilizzata (come nelle ipotesi di dimissioni esaminate dalla giurisprudenza) all'esclusivo fine di provocarne la decadenza senza dovere risarcire il danno.

La decisione del Tribunale di verificare l'utilizzo abusivo o meno della clausola in questione è pertanto corretta ed esente da censure.

Con il **quarto motivo** di appello S [REDACTED] sempre in via subordinata, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto ricorrere un uso improprio e strumentale



della clausola *simul stabunt simul cadent*, contrario a buona fede e correttezza, con la finalità di estromettere, oltre che i consiglieri di designazione bresciana, anche l'appellante.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che alla radice della revoca dei sei componenti del consiglio di sorveglianza eletti su indicazione del Comune di Brescia vi sarebbe stato un disegno più complesso che contempla anche la cessazione dalla carica dell'appellante e di altri due consiglieri di designazione milanese, [REDACTED] e [REDACTED] i quali nel gennaio 2009 non avevano aderito alle pressioni provenienti dai Sindaci del Comune di Milano e di Brescia, soci di maggioranza di A [REDACTED] e dirette al fine di fare loro presentare le dimissioni per fare cadere l'intero Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell' art. 21.4 dello Statuto e in questo modo provocare l'estromissione dei consiglieri di designazione bresciana. A seguito di tale diniego lo S [REDACTED] insieme al [REDACTED] e allo [REDACTED] non erano poi stati rinominati, a differenza dei consiglieri di indicazione milanese, [REDACTED] e [REDACTED] che avevano manifestato la loro disponibilità a presentare le dimissioni ed erano stati chiamati a far parte del nuovo consiglio di sorveglianza.

Si duole altresì l'appellante della erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui essendo la richiesta di dimissioni avanzata dai due comuni nei confronti dello S [REDACTED] diretta alla estromissione dei consiglieri di indicazione bresciana, non avrebbe rilievo la mancata sua designazione nella tornata



successiva. Sostiene l'appellante che la vicenda deve essere letta nel suo complesso, ponendosi la mancata rielezione dello S [REDACTED] e degli altri due consiglieri, [REDACTED] come un tassello essenziale dell'intera vicenda, nella misura in cui essa costituì la punitiva reazione per non essersi lo S [REDACTED] prestato alla manovra architettata originariamente dai comuni di Brescia e di Milano di estromettere i consiglieri di designazione bresciana con modalità diverse da quelle (la revoca assembleare) alle quali i due comuni furono poi costretti a ricorrere. Insiste, pertanto, nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della decadenza.

Anche questo motivo è privo di pregio e va respinto.

Come giustamente affermato dal Tribunale, lo stesso S [REDACTED] ha affermato di avere subito, nel gennaio 2009, pressioni dai sindaci dei comuni di Milano e Brescia, soci di maggioranza di A [REDACTED] affinché presentasse le dimissioni dalla carica di vice-presidente (unitamente ad altri due consiglieri) al solo fine di far cadere l'intero Consiglio di Sorveglianza per effetto del meccanismo della clausola statutaria simul stabunt simul cadent, così provocando l'estromissione dei consiglieri di designazione bresciana.

Risulta, pertanto, dimostrato, come si è più volte ribadito, che l'unico fine perseguito dai soci di maggioranza era l'estromissione di questi ultimi e non anche l'estromissione dello S [REDACTED] dal Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, non può ritenersi fornita la prova in ordine alla "natura punitiva" della decadenza e della mancata nomina dello S [REDACTED] e degli altri consiglieri che



non si erano “piegati” alle pressioni dei soci di maggioranza al momento della ricostituzione del consiglio di sorveglianza, non potendo tale prova desumersi dagli articoli di stampa prodotti nel giudizio di primo grado dall’appellante, i quali riportano solo le opinioni dei loro autori, né appaiono utili le prove orali formulate dall’appellante e non ammesse in quanto in alcun modo decisive (i capitoli da *a* ad *h* sono volti a provare la mancanza di giusta causa della revoca dei consiglieri di designazione bresciana, che qui non rileva, mentre i successivi capitoli di prova, sono diretti a dimostrare le pressioni ricevute dallo S██████ e dagli altri consiglieri di designazione milanese per convincerli a dimettersi, e ove confermati dai testi non farebbero altro che dimostrare che il fine perseguito dai soci di maggioranza era solo quello di utilizzare le dimissioni per estromettere i consiglieri di designazione bresciana e non anche l’appellante), mentre del tutto generica ed esplorativa è la richiesta di esibizione “*di copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza tenutosi dal 22.2.2008 sino al 4.6.2009*”.

Del pari non può neppure valorizzarsi la circostanza che l’appellante e gli altri due consiglieri che non avevano dato la propria disponibilità a dimettersi non siano stati poi nominati nel nuovo consiglio di gestione che ha sostituito quello precedentemente decaduto a seguito della revoca dei componenti di designazione bresciana, senza alcuna giustificazione.

Rileva, infatti, la Corte come la rielezione dell’amministratore così come del componente del consiglio di sorveglianza decaduto per effetto della clausola



*simul stabunt simul cadent*, non costituisce un diritto del consigliere decaduto né un obbligo per la società, non previsto da alcuna norma, e che, del resto, risulterebbe in contrasto con la piena libertà di indicazione degli amministratori da parte dei soci. La mancata rielezione del consigliere decaduto, inoltre, non determina di per sé illiceità di sorta né deve essere motivata (così come, del resto, non deve essere motivata la sua elezione).

A ciò si aggiunga che, oltre a S [REDACTED] e ai due consiglieri che non avevano dato la loro disponibilità a dimettersi per fare decadere il Consiglio di Sorveglianza, e oltre ai sei consiglieri di designazione bresciana, espressamente revocati, anche un altro consigliere decaduto non è stato riconfermato, il che rafforza ancora di più la convinzione dell'utilizzo del tutto fisiologico e non abusivo della clausola statutaria e che la mancata riconferma dell'appellante è stata il frutto di una valutazione legittima e discrezionale dei soci, senza alcun fine "punitivo".

Anche questo motivo va, pertanto, respinto.

Nel rigetto dei motivi che precedono, che determina il mancato riconoscimento in capo a S [REDACTED] del diritto al risarcimento del danno subito a seguito della decadenza dalla carica di vice presidente del consiglio di sorveglianza, rimangono assorbiti il quinto e sesto motivo di appello in punto liquidazione del danno, che tale riconoscimento presupponevano.

Ciò posto, tenuto conto della totale soccombenza, A [REDACTED] S [REDACTED] va condannato a rifondere a A [REDACTED] le spese del presente grado del giudizio nella



misura che si liquida in dispositivo.

In considerazione della sostanziale soccombenza, A [redacted] va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di B [redacted] C [redacted] e R [redacted] nella misura che si liquida in dispositivo, anche tenuto conto della nota spese in atti.

**P . Q . M .**

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata imprese, n. 1060/2017 pubblicata il 5.4.2017, appellata da S [redacted] A [redacted] B [redacted] C [redacted] C [redacted] P [redacted] R [redacted] G [redacted] e appellata in via incidentale da A [redacted] s.p.a.:

-rigetta l'appello proposto da S [redacted] A [redacted]

-in accoglimento dell'appello proposto da B [redacted] C [redacted] C [redacted] P [redacted] e R [redacted] G [redacted] e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da A [redacted] S.p.a., condanna quest'ultima al pagamento:

- a B [redacted] C [redacted] della somma di euro 270.000,00;

-a C [redacted] P [redacted] della somma di euro 202.500,00;

-a R [redacted] G [redacted] della somma di euro 140.000,00;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi da applicare sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data in cui gli appellanti avrebbero dovuto percepire le singole rate di compenso alla data della presente sentenza, e oltre gli interessi di mora nella misura legale dalla data della presente pronuncia al saldo;



- condanna A [REDACTED] al pagamento in favore di B [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED] delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nella misura indicata in sentenza per il giudizio di primo grado, e in 5434,00 per la fase di studio, euro 3159,00 per la fase introduttiva, euro 7000,00 per la fase decisoria, euro 5058,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente grado del giudizio;

-condanna S [REDACTED] A [REDACTED] al pagamento in favore di A [REDACTED] delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5434,00 per la fase di studio, euro 3159,00 per la fase introduttiva ed euro 7000,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di S [REDACTED] A [REDACTED] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2020

**IL CONSIGLIERE EST.**

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa [REDACTED]

dott. [REDACTED]

